Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott. Raffaele Frasca - Presidente

dott. Roberto Simone - Consigliere

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel.

dott.ssa Anna Moscarini - Consigliere

dott. Stefano Giaime Guizzi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto: rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - assicurazione RCA - danni al trasportato - rivalsa dell'assicuratore - contrarietà col diritto comunitario - deducibilità per la prima volta in sede di legittimità.

Ordinanza Interlocutoria

sul ricorso n. 17354/21 proposto da:

-) **Criniti Francesco e Criniti Luisa**, domiciliati *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato Luciano Gallo;

- ricorrenti -

contro

-) **Società Cattolica di Assicurazione s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Pierfilippo Coletti e Stefania Coletti;

- controricorrente -

contro

-) **Criniti Giuseppe, Criniti Pasquale** e **Criniti Salvatore**, domiciliati *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato Romolo Villirillo;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

nonché

-) **Fata Assicurazione Danni s.p.a., Piscioneri Angela, Spezzano Adolfo, Spezzano Francesco Mollica Antonio, Cavallo Salvatore, Darag Italia s.p.a., Iorno Maria Saletta**;

- intimati -

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 21 dicembre 2020 n. 1728;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. Il 30.8.1998 Antonio Criniti perse la vita in conseguenza d'un sinistro stradale.

Al momento del sinistro la vittima era trasportata su un motociclo di sua proprietà, condotto da Daniela Spezzano (anch'essa deceduta in conseguenza del sinistro) ed assicurato contro i rischi della responsabilità civile dalla società FATA s.p.a. (che in seguito per effetto di fusione muterà ragione sociale in Cattolica Assicurazioni s.p.a.; d'ora innanzi, in ogni caso, "la Cattolica").

2. Nel 1999 i congiunti di Antonio Criniti (Salvatore Criniti, Maria Saletta Iorno, Giuseppe Criniti, Francesco Criniti, Luisa Criniti e Pasquale Criniti) convennero dinanzi al Tribunale di Crotone tutti i soggetti cui poteva teoricamente imputarsi la responsabilità del sinistro, ovvero:

-) gli eredi di Daniela Spezzano, come s'è detto conducente del veicolo sul quale viaggiava la vittima;

-) il conducente ed il proprietario del veicolo antagonista;

-) le società assicuratrici della r.c.a. dei conducenti dei due mezzi coinvolti nel sinistro (la Darag s.p.a., assicuratrice dell'autoveicolo; e la Cattolica, assicuratrice del motociclo).

Il giudizio si concluse in primo grado con la sentenza 24.1.2005 n. 40 del Tribunale di Crotone, con la quale fu attribuita a Daniela Spezzano (conducente del ciclomotore) una responsabilità dell'80%, ed al conducente dell'autoveicolo una responsabilità del 20% (n.b.: le percentuali di responsabilità sono invertite, per evidente *lapsus calami,* a p. 3 del ricorso per cassazione).

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

3. Pendente il suddetto giudizio la Cattolica convenne dinanzi al Tribunale di Crotone i sei eredi di Antonio Criniti, deducendo:

- che il ciclomotore sul quale era trasportato Antonio Criniti era omologato per il trasporto d'una sola persona;

- che il contratto di assicurazione stipulato con riferimento a quel veicolo escludeva la copertura nel caso di trasporto irregolare di persone;

- che tale esclusione, inopponibile al terzo danneggiato, consentiva però all'assicuratore di ripetere dall'assicurato le somme versate alla vittima del sinistro;

- che, essendo deceduto l'assicurato, i suoi debiti si erano trasferiti agli eredi *iure successionis*;

- che pertanto gli eredi di Antonio Criniti, se da un lato avevano diritto ad essere risarciti per la morte del loro congiunto, dall'altro lato avevano ereditato le obbligazioni del defunto, ed erano perciò obbligati a restituire all'assicuratore le somme loro versate in quanto terzi danneggiati.

Chiese pertanto la condanna dei convenuti a restituire alla Cattolica le somme già versate loro a titolo di provvisionale, ed a "*rivalere* [la Cattolica] *di tutte le somme versate e versande*" (*sic*).

4. La domanda di rivalsa fu rigettata in primo grado per difetto di prova del fatto che Antonio Criniti al momento del sinistro fosse una persona trasportata sul ciclomotore, piuttosto che il conducente.

La sentenza fu impugnata dalla Cattolica e la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 27.9.2012 n. 983, accolse il gravame.

Condannò di conseguenza gli eredi di Antonio Criniti a restituire alla Cattolica le somme loro versate da quest'ultima.

5. La sentenza d'appello fu su questo punto impugnata per cassazione dalla Cattolica, la quale dedusse che la Corte territoriale aveva provveduto sulla domanda di restituzione delle somme già pagate e trattenute dagli eredi Criniti a titolo di acconto, ma non aveva provveduto sulla domanda di

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

compensare anche le somme ancora dovute agli eredi Criniti con il loro obbligo restitutorio.

6. Questa Corte con sentenza 10.5.2016 n. 9370 accolse il ricorso e cassò con rinvio la sentenza impugnata.
La suddetta sentenza stabilì che la Cattolica aveva diritto di rivalsa integrale nei confronti dei convenuti, se il giudice di merito avesse accertato che fossero "*divenuti eredi del defunto"*.

7. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro, questa con sentenza 21.12.2020 n. 1728 ritenne che:

- che i congiunti di Antonio Criniti avevano accettato l'eredità di quest'ultimo *per facta concludentia*;

- che nell'atto introduttivo del giudizio risarcitorio da essi promosso (anche) contro la Cattolica avevano chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni sofferti *jure proprio* e *jure hereditario*;

- che la domanda di risarcimento del danno patito dal *de cuius* ed acquisito a titolo di successione costituiva una accettazione tacita dell'eredità.

Per effetto di questa sentenza, dunque, i congiunti della vittima sono stati condannati a restituire all'assicuratore le somme già ricevute, ed a subire la compensazione delle somme ancora dovute con quelle da restituire a titolo di rivalsa.

8. La suddetta sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione in via principale da Francesco e Luisa Criniti con ricorso fondato su 12 motivi.
Al ricorso principale hanno aderito con successivo ricorso adesivo Pasquale, Giuseppe e Salvatore Criniti.
La Cattolica ha resistito con due distinti controricorsi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Con i primi tre motivi - contenenti censure analoghe e tra loro connesse - i ricorrenti sostengono che la normativa comunitaria applicabile *ratione temporis* (e cioè l'art. 2 della Direttiva 84/5/CE, c.d. "Seconda Direttiva RCA")

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

imponeva agli Stati membri di inibire l'impiego, nelle polizze assicurative r.c.a., di clausole che consentissero all'assicuratore della r.c.a. di negare il risarcimento alla persona trasportata per il solo fatto che questa non si fosse "*conformata agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo*".

Pertanto la clausola di polizza in virtù della quale la Cattolica avviò l'azione di rivalsa (clausola n. 12, che come s'è detto escludeva la copertura assicurativa nell'ipotesi di trasporto irregolare) doveva ritenersi nulla, perché contrastante col diritto comunitario.

10. I suddetti motivi sarebbero manifestamente inammissibili se scrutinati alla luce del diritto nazionale. Essi infatti intendono rimettere in discussione una questione (il diritto della Cattolica ad agire in rivalsa nei confronti dei congiunti della vittima, ovvero a compensare il debito indennitario col credito di rivalsa) che:

a) non è mai stata prospettata nei precedenti quattro gradi del giudizio;

b) per esaminare la quale occorrerebbe superare il vincolo del giudicato derivante dalla mancata impugnazione, su questo punto, delle precedenti decisioni che, accogliendo la domanda della Cattolica, hanno *per ciò solo* mostrato di ritenerla ammissibile.

L'applicazione del diritto nazionale nel caso di specie, tuttavia, suscita il sospetto di incompatibilità con la normativa comunitaria, per le ragioni che seguono.

11. Il diritto dell'Unione in tema danni alle persone trasportate su veicoli a motore.

L'art. 2 della Direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983 ("*Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli"* ed applicabile al caso di specie *ratione temporis*), stabiliva che "*ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di*

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

assicurazione rilasciato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, che escluda dall'assicurazione l'utilizzo o la guida di autoveicoli da parte (…) di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione, sia considerata, per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE, senza effetto per quanto riguarda l'azione dei terzi vittime di un sinistro".

11.1. Tale previsione, dopo l'abrogazione della Direttiva 84/5/CEE, è stata trasfusa nell'art. 13, primo paragrafo, lettera (c), della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 ("*Concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità*").

11.2. Nell'interpretare tali previsioni la Corte di giustizia ha in più occasioni affermato che obiettivo delle direttive comunitarie in materia di assicurazione della r.c.a. è "*consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni dai medesimi subiti*"; che di conseguenza "*le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli (…) non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile*"; che "*ciò si verificherebbe (…) se una normativa nazionale, definita in base a criteri generali ed astratti, negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli (…) esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno*" (così Corte giust. CE, CGUE, sez. I, 30 giugno 2005, *Candolin*, in causa C-537/03, §§ 28 e ss.).

11.3. Tutti questi princìpi vennero poi ribaditi più volte dalla Corte di giustizia (Corte giust. UE, 23 ottobre 2012, in causa C-300/10, *Almeida c. Fidelidade-Mundial SA*; Corte giust. 19.4.2007, in causa C-356-05, *Farrell c. Whitty* ed altri).

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

Nel presente giudizio viene in rilievo in particolare quest'ultima sentenza, la quale riguardava anch'essa il caso di danni sofferti da persona trasportata su un mezzo non predisposto per il trasporto di passeggeri.

In quel caso la Corte di Lussemburgo stabilì che il diritto comunitario "*osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità dei danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte di un autoveicolo non progettata né costruita con sedili per passeggeri".*

Nella motivazione di tale sentenza si legge, ai §§ 24 e ss., che "*sarebbe in contrasto con gli obiettivi della normativa comunitaria escludere dalla nozione di «passeggero», e quindi dalla copertura assicurativa, le persone lese che hanno preso posto in un autoveicolo non previsto per il loro trasporto né a tal fine equipaggiato.*

Infatti (…) tale normativa ha per obiettivo (…) quello di colmare le lacune nella copertura assicurativa obbligatoria dei passeggeri degli autoveicoli in taluni Stati membri e di proteggere tale categoria particolarmente vulnerabile di vittime potenziali, nonché di garantire alle vittime di sinistri della circolazione automobilistica un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo della Comunità ove il sinistro è avvenuto (…).

Inoltre, come emerge da tale giurisprudenza, la Corte, nel pronunciarsi sui danni fisici causati ai passeggeri trasportati in una parte di un autoveicolo non progettata per il trasporto di persone sedute, ha considerato le dette persone «passeggeri», a prescindere dalla parte del veicolo nella quale esse sono state trasportate".

11.4. A tali decisioni si è da ultimo aggiunta quella pronunciata da Corte giustizia UE, 19.9.2024, *Mutuelle assurance*, in causa C-236/23, la quale ha affermato che gli artt. 3 e 13 della Direttiva 2009/103/CE ostano ad una normativa nazionale la quale consenta all'assicuratore della r.c.a., che abbia indennizzato il danneggiato trasportato che sia anche contraente della polizza, di agire in rivalsa nei suoi confronti, sul presupposto che avesse reso false dichiarazioni al momento della stipula del contratto di assicurazione.

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

Vero è che, in quel caso, l'azione di rivalsa proposta dall'assicuratore si fondava su una condotta dell'assicurato consistita non nel violare le regole sulla sicurezza della circolazione, ma nell'avere reso false dichiarazioni inerenti al rischio, al momento della stipula del contratto. Tuttavia anche in quel caso, come nel presente, l'azione di rivalsa si fondava su una allegata violazione degli obblighi scaturenti dal contratto.

12. Il diritto dell'Unione sui rapporti tra il vincolo nascente dal giudicato e la preminenza del diritto comunitario.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia sul tema dei rapporti tra il vincolo nascente dal giudicato e l'effettività del diritto comunitario ha fissato una regola, un'eccezione, ed un'eccezione all'eccezione (che ovviamente fa risorgere la regola).

12.1. La regola è che l'intangibilità del giudicato è un principio fondamentale anche nell'ordinamento dell'Unione europea, in quanto necessario per garantire la certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia. Di conseguenza "*il diritto dell'Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con tale diritto*" (così, da ultimo, CGUE 23.11.2023, in causa C-84/22, *Right to Know*; nello stesso senso, *ex permultis*, CGUE 7.4.2022, in causa C-116/20, *Avios*; CGUE 16.3.2006, in causa C-234/04, *Kapferer*; la sentenza capostipite parrebbe CGUE 1.6.1999, in causa C-126/97, *Eco Swiss*).
Pertanto il solo fatto che una sentenza definitiva abbia violato il diritto comunitario non accorda al giudice nazionale la possibilità di riesaminarla, se ciò sia impedito dalla legge nazionale (CGUE 23.11.2023, in causa C-84/22, *Right to Know*).

12.2. Con riferimento all'ordinamento processuale italiano, in particolare, la CGUE ha escluso che la violazione del diritto comunitario da parte del giudice

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

di ultima istanza possa legittimare il rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c. (CGUE 7.7.2022, in causa C-261/21, *Hoffmann*).
In questi casi chi ha subìto pregiudizio per effetto della violazione del diritto comunitario può invocare unicamente il risarcimento del danno da parte dello Stato, ma non la rimozione della sentenza passata in giudicato (CGUE 30 settembre 2003, in causa C-224/01, *Köbler*).

12.3. A questo principio tuttavia la Corte di giustizia ha ammesso che possa derogarsi in numerosi casi.
Il minimo comune denominatore di tutte queste deroghe è che il principio di intangibilità del giudicato retrocede, se entra in conflitto coi princìpi di "equivalenza" e di "effettività" del diritto comunitario.

12.4. Il principio di equivalenza impone che le regole processuali applicabili ai ricorsi intesi a far valere diritti riconosciuti dal diritto dell'Unione non devono essere meno favorevoli di quelle dettate per ricorsi intesi a far valere diritti attribuiti dal diritto nazionale.
Il principio di effettività impone che le regole processuali applicabili ai ricorsi intesi a far valere diritti attribuiti dal diritto dell'Unione non devono renderne praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio.

12.4.1. In applicazione di questi princìpi, una prima deroga alla regola di intangibilità del giudicato è stata ammessa quando il giudice deve dare seguito ad una precedente decisione, passata in giudicato, ma contraria al diritto comunitario (nella specie, si trattava della vincolatività d'un "giudicato esterno": il giudice doveva stabilire se potesse essere negato il diritto ad un contributo pubblico per un certo anno, dopo che era passata in giudicato una decisione che, sulla base dei medesimi fatti, l'aveva negato per gli anni precedenti ma violando il diritto dell'UE).
In un simile caso ha osservato la CGUE che se si privilegiasse il principio dell'autorità di cosa giudicata ne deriverebbe che, quando una precedente decisione di un organo giurisdizionale divenuta definitiva sia fondata su

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

un'interpretazione contraria al diritto dell'Unione, "*l'erronea applicazione di tale diritto si ripeterebbe in ogni decisione adottata dai giudici civili vertente sul medesimo rapporto giuridico, senza possibilità di correggere tale interpretazione effettuata in violazione di detto diritto*" (CGUE 7.4.2022, in causa C-116/20, *Avio Lucos*, § 103).

12.4.2. Una seconda deroga all'intangibilità del giudicato è stata ammessa in tema di contratti del consumatore, quando l'autorità del giudicato impedisca al giudice di esaminare l'abusività d'una clausola, mai esaminata in precedenza (CGUE 26.1.2017, in causa C-421/14, *Banco Primus*).

12.4.3. Una terza deroga, anch'essa in tema di controversie tra consumatore e professionista, è stata ammessa dalla CGUE in tre casi:

a) se la normativa nazionale considera avvenuto e coperto dal giudicato il controllo d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali "*anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso*" (così la ben nota CGUE 17.5.2022, in causa C-693/19, *Banco Desio*; CGUE sentenza 17.5.2022, in C-600/19, *Ibercaja Banco*);

b) se la legge nazionale non prevede un controllo sull'abusività delle clausole nella fase dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento;

c) se sussista un rischio non trascurabile che il consumatore non abbia proposto l'opposizione a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine, o in considerazione delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato, o perché la normativa nazionale non prevede l'obbligo che siano trasmesse a tale consumatore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti.

Se ricorrono queste ipotesi, il giudice nazionale può fare solo due cose:

-) o interpretare estensivamente le norme che prevedono l'impugnazione straordinaria di sentenze passate in giudicato;

-) o consentire "*un distinto procedimento successivo*" inteso a far valere la violazione del diritto comunitario (CGUE, Grande Sezione, 9.4.2024,

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

in causa C-582/21, *FY c. Profi Credit Polska*; CGUE 18.1.2024, in causa C-531/22, *Getin Noble Bank*), o consentire il rilievo in sede esecutiva (CGUE *Banco Desio*, cit.).

12.4.4. Una quarta deroga al principio di intangibilità del giudicato è stata ammessa in tema di obbligo degli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegittimi.
In questo caso la CGUE ha affermato che "*il diritto comunitario osta all'applicazione di una norma nazionale, come l'art. 2909 c.c.* [italiano]*, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale norma impedisca il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto dell'Unione europea*" (CGUE 18 luglio 2007, in causa C-119/05, *Lucchini*), persino se la decisione della Commissione europea che abbia accertato l'incompatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune sia posteriore alla formazione del giudicato. In simili casi - ha osservato la Corte di giustizia - l'effettività del diritto comunitario "*sarebbe destinata a fallire, se fosse possibile opporle una decisione giurisdizionale nazionale che dichiara dovuto l'aiuto*" (CGUE 11 novembre 2015, in causa C-505/14, *Klausner Holz*).

12.4.5. Una quinta deroga al principio di intangibilità del giudicato è stata ammessa in materia tributaria, allorché una sentenza divenuta definitiva, violando il diritto comunitario, abbia deciso una controversia relativa ad una singola annualità del tributo in contestazione. In tal caso il giudicato non vincola, altrimenti la non corretta applicazione del diritto comunitario si riprodurrebbe per ciascun nuovo esercizio fiscale, senza che sia possibile correggere tale erronea interpretazione (CGUE 3.9.2009, in causa C-2/08, *Olimpiclub*).

12.5. Dopo avere affermato il principio di intangibilità del giudicato, e dopo avere individuato le eccezioni a tale principio, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha tuttavia ammesso anche un'eccezione all'eccezione, idonea a far risorgere la regola generale dell'intangibilità del giudicato: ciò si verifica

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

quando la persona cui il diritto comunitario attribuiva il diritto misconosciuto dalla decisione passata in giudicato sia rimasta "*completamente passiva*", nonostante avesse avuto la possibilità di reagire alla violazione dei suoi diritti (CGUE 1.10.2015, in causa C-32/14, *Erste Bank*).

Quando sia accertata questa "condotta passiva", il giudicato anche contrastante col diritto comunitario resta intangibile, in quanto quest'ultimo non impone sempre e comunque al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione di una norma introdotta da una Direttiva (CGUE 17.5.2022, in causa C-869/19, *Unicaja*, § 33; nello stesso senso, CGUE 6 ottobre 2009, *Asturcom Telecomunicaciones*, in causa C-40/, § 37; CGUE 21 dicembre 2016, *Gutiérrez Naranjo*, in cause riunite C-54/15, C-307/15 e C-308/15, § 68).

13. Diritto nazionale.

(A) Norme sostanziali.

Per il diritto nazionale i prossimi congiunti di una persona deceduta in conseguenza d'un sinistro stradale sono "vittime" del sinistro stesso, e dunque danneggiati; in quanto danneggiati essi vantano un diritto integrale al risarcimento del danno, insensibile all'azione di rivalsa promossa dall'assicuratore (art. 2059 c.c., come costantemente interpretato da questa Corte: in particolare, *ex multis,* da Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972, con riferimento alla risarcibilità del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti della vittima; e da Cass. civ., sez. III, ord. 19.1.2018 n. 1269, con riferimento all'esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dei congiunti del proprietario del veicolo, trasportato su quest'ultimo al momento del sinistro e deceduto in conseguenza dello stesso).

(B) Norme processuali.

Il codice di procedura civile (r.d. 28.10.1940 n. 1443) non consente di modificare *ad libitum* le domande proposte in un giudizio civile.

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

Nel primo grado la domanda proposta dall'attore, così come le eccezioni sollevate dal convenuto, possono essere modificate solo entro ristretti limiti (art. 171 *ter* c.p.c. ovvero, per la disciplina vigente all'epoca della celebrazione del primo grado del presente giudizio, art. 183 c.p.c.).

In appello non sono consentite nuove deduzioni (art. 345 c.p.c.), né in sede di legittimità, dal momento che l'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di cassazione è consentita solo nei casi tassativamente elencati dalla legge (art. 360 c.p.c.), e tale elencazione è logicamente incompatibile con la deduzione di fatti nuovi.

Inoltre nel caso di cassazione d'una sentenza d'appello, "*nel giudizio di rinvio (…) le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione*" (art. 394, terzo comma, c.p.c.).

Sulle questioni esaminate dal giudice d'appello, e non censurate in sede di legittimità, si forma pertanto il giudicato sostanziale, anche nel caso di cassazione con rinvio (art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.).

A tale principio si può derogare soltanto nel caso in cui la cassazione con rinvio abbia ad oggetto una parte della sentenza che sia presupposto logico o giuridico di altra parte del medesimo provvedimento (art. 336, primo comma, c.p.c.).

14. Il caso sottoposto a questa Corte.

Nel caso di specie con i primi tre motivi di ricorso per cassazione i ricorrenti principali e quelli successivi hanno invocato la nullità della clausola n. 12 del contratto di assicurazione, nella parte in cui consente all'assicuratore della r.c.a. di esercitare la rivalsa nei confronti dell'assicurato, nel caso in cui l'assicuratore avesse dovuto indennizzare una persona che era trasportata sul veicolo indicato nella polizza, ma in violazione delle norme del codice della strada che disciplinano il trasporto dei passeggeri.

Hanno dedotto che l'assicuratore ha esercitato la rivalsa sul presupposto che essi, in quanto eredi dell'assicurato, ne avevano acquisito anche i debiti, ivi

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

compreso quello di restituire all'assicuratore l'indennizzo pagato ai danneggiati.

Hanno sostenuto che tuttavia essi, se da un lato erano gli eredi dell'assicurato, dall'altro lato erano però anche "persone danneggiate" dal sinistro, in quanto congiunti dell'assicurato trasportato.

Hanno concluso perciò chiedendo dichiararsi l'invalidità della clausola di cui all'art. 12 delle condizioni generali di polizza, per contrasto con le previsioni di cui all'art. 2 della Direttiva 84/5/CEE.

14.1. Tale deduzione è stata svolta dai danneggiati per la prima volta nella presente sede, dopo la celebrazione di ben quattro processi (il primo grado, l'appello, il giudizio di legittimità ed il giudizio di rinvio). In nessuno di questi processi si è mai fatta questione della validità della clausola di rivalsa, rispetto al diritto comunitario: né per eccezione di parte, né per rilievo officioso da parte del giudice.

Il primo giudizio di legittimità, in particolare, si concluse con una sentenza che imponeva al giudice di rinvio di: (a) accertare se i congiunti della vittima ne fossero divenuti anche eredi; (b) riconteggiare la misura del credito azionato in via di rivalsa dall'assicuratore.

In ambedue le suddette statuizioni, pertanto, non solo non fu messa in dubbio l'esistenza e l'ammissibilità del diritto di rivalsa dell'assicuratore, ma anzi l'esistenza di tale diritto ne costituiva il necessario presupposto.

Né potrebbe trovare applicazione nel caso di specie l'art. 336, primo comma c.p.c. (il quale, come s'è detto, prevede il c.d. "*effetto espansivo interno*" della riforma della sentenza impugnata). Infatti la validità della clausola di rivalsa non è questione che "dipenda" né dall'accertamento della qualità di eredi in capo ai ricorrenti, né dal corretto conteggio della misura della rivalsa.

15. Quesiti sottoposti alla Corte di giustizia.

Alla luce di quanto esposto deve concludersi che nel presente giudizio, secondo le regole procedurali del diritto nazionale sopra riassunte, si è

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

formato il giudicato interno sull'esistenza del diritto della Cattolica a promuovere l'azione di rivalsa nei confronti degli odierni ricorrenti.

15.1. Dall'altro lato, però, alla luce dei princìpi affermati dalla Corte di giustizia e riassunti nei precedenti §§ 11 e ss., la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro impugnata nella presente sede avrebbe effettivamente violato il diritto comunitario, negando il diritto al risarcimento ai prossimi congiunti di persona trasportata su un veicolo a motore soggetto all'obbligo di assicurazione e deceduta in conseguenza d'un sinistro stradale. Violazione, per di più, non rilevata - ancorché rilevabile *ex officio* - da nessuno dei tre organi giudiziari in precedenza chiamati a valutare la domanda proposta dalla Cattolica.
La mancata applicazione del diritto comunitario in questo caso ha riguardato un diritto fondamentale della persona in una materia strategica per l'Unione (l'assicurazione r.c.a.), dichiarata "*obiettivo fondamentale dell'azione comunitaria*" (Direttiva 2009/103, II *Considerando*), il cui scopo è (anche) "*accordare ai membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altro responsabile una protezione analoga a quella degli altri terzi vittime, almeno per quanto riguarda i danni alle persone*" (XXI *Considerando*).

15.2. Rilevata dunque l'avvenuta formazione del giudicato, e rilevato altresì che la sentenza passata in giudicato parrebbe avere disapplicato una norma di diritto comunitario, dovrebbe questa Corte teoricamente disapplicare l'art. 2909 c.c., secondo le indicazioni desumibili dal *decisum* di CGUE 18 luglio 2007, in causa C-119/05, *Lucchini*.
Tuttavia sembra ostare a questa conclusione la circostanza che vi è stata da parte dei danneggiati in tutti i precedenti gradi di questo pluriennale giudizio quella "*completa passività*" nel prospettare la violazione del diritto comunitario che, secondo la Corte di giustizia, rende intangibile il giudicato quantunque fondato su una violazione del diritto dell'Unione (CGUE

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

17.5.2022, in causa C-869/19, *Unicaja*, § 33, nonché le altre decisioni richiamate al precedente § 12.5).

Essi infatti hanno avuto ogni più ampia possibilità di difesa: si sono costituiti; hanno avuto l'assistenza di un avvocato; hanno avuto la possibilità di far valere *ab initio* la violazione del diritto comunitario; avrebbero potuto persino dedurre la questione in oggetto per la prima volta nel giudizio concluso dalla prima pronuncia di questa Corte sulla vicenda in esame, nove anni fa (Cass. civ., sez. III, 10.5.2016 n. 9370).

Tuttavia questa Corte dubita se il principio per cui la "completa passività" dell'interessato preclude l'invocabilità, da parte sua, della violazione del contrastante principio di effettività del diritto comunitario, possa trovare applicazione anche nei casi in cui l'avvenuta formazione del giudicato nel diritto interno abbia comportato la violazione d'una norma dettata a tutela di diritti fondamentali della persona, come parrebbe doversi desumere dai princìpi stabiliti, in materia di contratto stipulati col consumatore, dalla motivazione di CGUE 17.5.2022, in causa C-693/19, *Banco Desio*, già ricordata.

15.3. Infatti l'esito del ricorso proposto dinanzi a questa Corte dipende dallo stabilire se, in un caso come quello oggetto del presente giudizio, debba prevalere il principio di effettività del diritto comunitario in virtù della natura del diritto oggetto del contendere (e quindi se debbano disapplicarsi gli artt. 2909 c.c. e 394 c.p.c.); oppure se la natura di tale diritto (risarcimento del danno non patrimoniale derivato dall'uccisione d'un congiunto) renda irrilevante la completa passività dei danneggiati nell'invocare, nei precedenti gradi di giudizio, la contrarietà al diritto dell'Unione della clausola invocata dalla Cattolica a fondamento dell'azione di rivalsa.

15.4. La novità della questione e la rilevanza degli interessi coinvolti inducono pertanto questa Corte a sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione Europea i seguenti quesiti:

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

(-) se l'art. 2 della Direttiva 84/5/CEE, in un caso come quello oggetto del presente giudizio, osti ad una normativa nazionale che, per effetto dell'avvenuta formazione del giudicato interno al processo civile italiano, impedisca di rilevare per la prima volta in sede di legittimità la nullità d'una clausola, inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale in violazione della suddetta Direttiva consenta all'assicuratore di agire in rivalsa nei confronti della persona trasportata che cumuli in sé la qualità di danneggiato e di assicurato;

(-) se il principio per cui l'effettività del diritto comunitario prevale sul giudicato trovi applicazione anche quando: (a) il giudicato sia lesivo del diritto al risarcimento del danno, riconosciuto dall'art. 2 della Direttiva 84/5/CEE ai familiari di persona deceduta in conseguenza d'un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.; (b) il titolare di quel diritto abbia tenuto una condotta completamente passiva nel processo concluso dal giudicato lesivo del diritto dell'Unione.

16. Questa Corte rivolge istanza affinché il presente rinvio pregiudiziale sia trattato col rito accelerato, ai sensi dell'art. 105, primo paragrafo, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012.

A sostegno di tale richiesta rappresenta due circostanze:

a) la ancor oggi ampia diffusione, nei contratti di assicurazione della r.c.a., di clausole come quella che ha dato origine all'azione di rivalsa proposta dalla Cattolica, circostanza che renderà i princìpi che saranno affermati con la decisione del presente giudizio suscettibili di trovare applicazione in numerose altre fattispecie;

b) la risalenza nel tempo dei fatti che hanno dato origine al presente giudizio.

P.q.m.

(-) la Corte di cassazione, visto l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'art. 94 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia, chiede alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi in

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 17354/2021
Numero sezionale 3721/2024
Numero di raccolta generale 34107/2024
Data pubblicazione 23/12/2024

via pregiudiziale sulle questioni di interpretazione del diritto dell'Unione europea come indicate nel § 15.4 della motivazione che precede;

(-) chiede che la questione pregiudiziale sia decisa con procedimento accelerato;

(-) visto l'art. 3, comma primo, della legge 13.3.1958 n. 204, sospende il presente giudizio sino alla definizione delle suddette questioni pregiudiziali;

(-) visto l'art. 3, comma secondo, della legge 13.3.1958 n. 204, ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza e degli atti del giudizio alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 13 novembre 2024.

Il Presidente
(Raffaele Frasca)

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e